

Sentenza n. 202 depositata il 21 luglio 2016

Materia: Finanza pubblica

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli **artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, e 119, primo e quarto comma della Costituzione**

Ricorrenti: Regioni Lombardia, Puglia, Veneto

Oggetto: Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), **art. 1, comma 424**

Esito: Dichiarazione di inammissibilità e infondatezza

La norma contenuta nell'art. 1, comma 424, della Legge n.190/2014, finalizzata alla riallocazione del personale proveniente dalle Province e dalle Città metropolitane a seguito del riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n.56, vincola le risorse di cui dispongono le Regioni e gli enti locali per le assunzioni a tempo indeterminato destinandole all'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi già espletati e al ricollocamento del personale in mobilità, negando a tali enti ulteriori decisioni di spesa per assunzione di personale.

Il vincolo posto dalla norma sopra richiamata è stato ritenuto da alcune Regioni un'indebita ingerenza statale nella loro autonomia organizzativa e finanziaria e per questo motivo hanno sollevato davanti alla Corte alcune questioni di costituzionalità.

E' stato eccepito che:

- effettuare la riallocazione dei dipendenti pubblici provenienti dalle Province e dalle Città metropolitane prima di aver concluso il processo di allocazione delle funzioni amministrative a loro sottratte, fa trovare le Regioni e gli enti locali nelle condizioni di assumere personale privo delle professionalità di cui necessitano con violazione dell'autonomia organizzativa, amministrativa, dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione (**artt. 117, quarto e sesto comma, 118, 3, primo comma, 97, secondo comma, Cost.**);
- la norma impugnata avrebbe una natura dettagliata che, in quanto tale, contrasta con l'autonomia finanziaria regionale con conseguente violazione degli **artt. 119, primo comma, e 117, terzo comma, Cost.**

La Corte ha ritenuto infondate le sollevate questioni di costituzionalità ritenendo che l'evidente compressione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, operata dalla norma impugnata, possa trovare giustificazione nella competenza statale nel perseguire la finalità di evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici coinvolti nel processo di riorganizzazione delle Province e delle Città metropolitane e di ottenere allo stesso tempo dagli enti, presso i quali i suddetti dipendenti vengono riallocati, un contenimento della spesa per il personale.

La norma impugnata, pur sostanziando una innegabile limitazione degli enti locali nella valutazione dell'idoneità del profilo professionale del personale in mobilità, può trovare forza legittimante nella caratteristica dell'allocazione di personale qui prevista, che essendo concomitante ai trasferimenti di funzioni svolti in precedenza dallo stesso personale nell'ente di provenienza, si differenzia dalla mobilità ordinaria. Questa differenziazione rende anche armonica la norma con il principio di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, salvandola dalle censure di violazione degli articoli 3 e 97, Cost.

La Corte rigetta anche la censura alla norma statale di aver imposto un vincolo di destinazione alle risorse finanziarie regionali, dichiarando che la stessa norma non convoglia verso uno specifico impiego le risorse trasferite dallo Stato alle Regione, ma interviene, con misure transitorie, sulle risorse che le Regioni già dispongono, a titolo di principio fondamentale della materia finalizzato a tutelare la conservazione del posto ai lavoratori riallocati e nel contempo a contenere la spesa pubblica.